



Procedura doganale

17 marzo 2024

Documentazione per la procedura semplificata di spedizione e ricezione (Documentazione SDA)

Speditori e destinatari autorizzati
(con Passar 1.0)

Documentazione per la procedura semplificata di spedizione e ricezione (SDA)

Termini e abbreviazioni	3
1 Introduzione	4
2 Scopo e struttura del presente documento.....	5
3 Basi legali	5
4 Condizioni quadro.....	5
5 Disposizioni generali	7
5.1 Volume di traffico	7
5.2 Luogo autorizzato	7
5.2.1 Criteri per il luogo autorizzato.....	7
5.2.2 Attribuzione dei luoghi autorizzati ad un livello locale competente.....	7
5.3 Livello locale competente.....	8
5.4 Sigilli doganali.....	8
5.5 Autorizzazione	8
6 Procedura SA	8
7 Procedura DA	8
8 Orari	9
9 Tenuta dei dossier	10
10 Misure amministrative	10
11 Particolarità per titolari di autorizzazione con un livello locale competente (1 LLC)	10
11.1 Divergenze rispetto alla procedura standard.....	10
11.2 Condizioni quadro supplementari.....	11
11.3 Richiesta.....	11
Allegato: Uffici di contatto	12

Documentazione per la procedura semplificata di spedizione e ricezione (SDA)

Termini e abbreviazioni

Termine / abbreviazione	Spiegazione
Ambito direzionale Basi	UDSC, Procedura doganale, Taubenstrasse 16, 3003 Berna (zollveranlagung@ezv.admin.ch)
DA	Destinatario autorizzato
DNND	Disposti federali di natura non doganale
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0)
Livello locale competente (LLC)	Livello locale competente per lo SDA. Funge da interlocutore, sorveglia le procedure e, di regola, effettua controlli doganali / visite / controlli.
Livello regionale	Vedi allegato: uffici di controllo
Luogo autorizzato (LA)	Luogo designato nel rapporto d'accettazione presso il quale il DA può presentare la merce che riceve o presso il quale lo SA può sgomberare la merce da inviare.
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01)
Passar	Sistema informatico per l'apertura e la conclusione di procedure di transito (dichiarazione delle merci per il transito) nel quadro del regime comune di transito (transito internazionale) e del transito nazionale nonché per la procedura d'imposizione nell'ambito della dichiarazione delle merci per l'esportazione.
PTC	Regime comune di transito secondo la Convenzione relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04)
SA	Speditore autorizzato
SDA	Speditore e destinatario autorizzati
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Documentazione per la procedura semplificata di spedizione e ricezione (SDA)

1 Introduzione

Sia la procedura relativa agli **speditori autorizzati (SA)** sia quella relativa ai **destinatari autorizzati (DA)** permettono il **trattamento doganale al luogo autorizzato** (generalmente al domicilio [sede] della ditta). Entrambe le procedure possono essere applicate singolarmente o in combinazione e si fondano sullo scambio elettronico di dati tra il partner della dogana e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

La procedura **SA** consente a **spedizionieri ed esportatori** di effettuare la **procedura d'imposizione doganale all'esportazione e l'apertura del transito presso il proprio luogo autorizzato**.

La procedura **DA** consente a **spedizionieri e importatori** di effettuare la **procedura d'imposizione doganale all'importazione presso il proprio luogo autorizzato**. Dal confine, gli invii giungono in transito al DA.

Il livello locale competente per la procedura decide, entro un periodo di tempo predefinito, in merito all'esecuzione di controlli. I **controlli doganali** vengono effettuati **presso il luogo autorizzato**. Restano riservati eventuali controlli doganali presso gli uffici doganali di confine.

I principali **vantaggi** delle procedure sono:

- maggiore **flessibilità temporale**: a determinate condizioni, la merce può essere presentata e sgomberata anche al di fuori dell'orario d'apertura del livello locale competente;
- **indipendenza locale** dell'UDSC: gli invii non devono essere presentati a un livello locale. L'infrastruttura esistente può essere impiegata in modo ottimale per il transito della merce;
- **minore rischio di colonne al confine**: la disposizione dei veicoli è agevolata.

Si applicano le **disposizioni procedurali generalmente valide** in base alla **descrizione del processo** ([pubblicata in Internet](#)). Per ogni SDA viene inoltre steso un rapporto d'accettazione specifico alla ditta nel quale sono indicati i luoghi autorizzati, i processi utilizzati e le responsabilità. L'UDSC rilascia un'**autorizzazione**.

Le procedure SA e DA rappresentano per gli operatori doganali e per l'UDSC degli **strumenti flessibili** che soddisfano le esigenze di un moderno traffico delle merci.

Gli SDA che attualmente dispongono di autorizzazioni SA e/o DA per più ubicazioni in diverse regioni possono chiedere al livello regionale competente di essere assegnati a un livello locale (titolari di autorizzazioni con un livello locale competente). L'assegnazione avviene sulla base di diversi criteri.

Per i titolari di autorizzazioni con un livello locale competente vi sono differenze per quanto riguarda i luoghi autorizzati e gli operatori nonché condizioni supplementari. Esse sono descritte alla [cifra 11 Particolarità per titolari di autorizzazione con un livello locale competente \(1 LLC\)](#).

2 Scopo e struttura del presente documento

Il presente documento fornisce una **descrizione delle procedure SA e DA** e permette agli interessati di informarsi in modo esauriente. Funge da base per i primi colloqui tra le ditte interessate e l'UDSC. I dettagli sulle diverse **procedure di dichiarazione elettroniche** sono desumibili da apposite pubblicazioni (p. es. [descrizione del processo per la procedura semplificata di spedizione e ricezione](#)).

3 Basi legali

- Appendice I della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ([RS 0.631.242.04](#))
- Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; [RS 631.0](#))
- Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; [RS 631.01](#))
- Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC; [RS 631.013](#))

4 Condizioni quadro

Le condizioni quadro per l'applicazione delle procedure semplificate SA e DA sono le seguenti:

- lo SDA adempie gli obblighi relativi al volume di traffico di cui alla [cifra 5.1](#);
- lo SDA ha la sede e il luogo autorizzato in territorio svizzero;
- il DA presenta la merce in una procedura di transito presso il suo luogo autorizzato. Lo SA sgombera la merce dal suo luogo autorizzato in una procedura di transito. Nel caso della presentazione presso il suo luogo autorizzato, il DA è responsabile della conclusione del transito;
- lo SDA illustra e documenta in dettaglio tutti i processi correlati all'imposizione doganale. Egli designa le persone responsabili di ogni singolo processo;
- lo SDA dispone di un sistema di controllo interno (SCI) negli ambiti rilevanti ai fini doganali nonché di un relativo piano scritto (vedi [R-62-03](#));
- lo SDA istruisce e responsabilizza il personale coinvolto nella procedura d'imposizione doganale;
- lo SDA verifica la merce in partenza e quella in arrivo. Comunica spontaneamente all'UDSC le quantità mancanti e quelle supplementari, gli errori di carico, gli scambi di merce, le perdite o altre irregolarità;
- lo SA informa l'UDSC in merito alle dichiarazioni doganali d'esportazione o alle dichiarazioni delle merci per l'esportazione già accettate, e deve in seguito annullarle se la merce non viene esportata. Eventuali decisioni d'imposizione elettroniche devono essere cancellate. Egli presenta all'UDSC, ai fini dell'annullamento, i certificati di circolazione delle merci (EUR.1) già autenticati dall'UDSC;
- lo SDA garantisce l'osservanza del divieto di modificare la merce DA non sdoganata o la merce SA imposta all'esportazione nonché i rispettivi imballaggi;
- lo SDA garantisce che l'intera procedura, dall'arrivo dell'invio fino allo sgombero della merce, e lo stato doganale della merce possa essere seguiti in ogni momento e senza lacune (tracciabilità);
- lo SDA tiene un dossier per ogni invio interessato dalla procedura d'imposizione doganale;
- lo SDA è responsabile dell'osservanza degli obblighi relativi ai disposti federali di natura non doganale (p. es. controllo dei metalli preziosi, controllo veterinario di confine, controllo da parte del servizio fitosanitario), presentando la merce alla

Documentazione per la procedura semplificata di spedizione e ricezione (SDA)

competente autorità. Deve custodire la documentazione necessaria da presentare a tale autorità;

- lo SDA risponde dei tributi e degli impegni generali risultanti dalla procedura SDA;
- lo SA dispone di una fideiussione propria per l'apertura del transito nel regime comune di transito;
- lo SDA ha accesso ai sistemi informatici necessari per l'imposizione doganale;
- lo SDA mette gratuitamente a disposizione del personale dell'UDSC l'infrastruttura necessaria presso il luogo autorizzato;
- l'UDSC può effettuare controlli doganali al confine o presso il luogo autorizzato;
- l'UDSC ha diritto d'accesso illimitato ai locali dello SDA;
- l'UDSC può, in casi motivati, modificare gli obblighi relativi alle procedure SA e DA e/o le presenti condizioni quadro;
- affinché l'autorizzazione venga concessa, lo SDA deve aver osservato le prescrizioni doganali e fiscali nei tre anni precedenti la presentazione della domanda. Se la ditta richiedente esiste da meno di tre anni, l'UDSC valuta l'osservanza delle prescrizioni in base ai dati e alle informazioni disponibili;
- lo SDA non ha commesso reati gravi in relazione all'attività economica svolta (vedi [Questionario SDA reato](#));
- lo SDA comunica all'UDSC tutte le modifiche importanti relative alle presenti condizioni quadro.

5 Disposizioni generali

5.1 Volume di traffico

Lo SA e il DA devono inviare o ricevere regolarmente merce.

È importante che il volume complessivo sia proporzionato all'impegno dell'UDSC (indicativamente 20 linee tariffali al giorno).

In caso di più luoghi autorizzati, il volume totale di dichiarazioni doganali o dichiarazioni delle merci e di linee tariffali di uno SDA è considerato separatamente per ogni regione.

5.2 Luogo autorizzato

In linea di massima lo SDA è libero di decidere da quanti luoghi intende inviare o in quanti luoghi intende ricevere la merce. Un luogo autorizzato può essere gestito dallo SDA stesso oppure da un gestore dell'infrastruttura.

5.2.1 Criteri per il luogo autorizzato

- Volume di traffico regolare conformemente alla [cifra 5.1](#);
- Personale in loco istruito;
- Rampa e locale autorizzato;
- Possibilità di parcheggio per i collaboratori dell'UDSC;
- Postazione di lavoro per i collaboratori dell'UDSC;

il numero di postazioni dipende dal genere e del volume di traffico (secondo le circostanze, le postazioni devono poter essere imperativamente chiuse a chiave).

- Strumenti per il controllo doganale, adeguati al genere di merce (bilancia, attrezzi ecc.);
- Impianti sanitari.

5.2.2 Attribuzione dei luoghi autorizzati ad un livello locale competente

Per principio, gli SDA hanno solo un livello locale competente per regione, indipendentemente dal numero di luoghi autorizzati in questa regione.

Una regione viene definita in base:

- a criteri economici; o
- a criteri linguistici; o
- alla distanza tra i luoghi autorizzati e il livello locale competente.

La definizione della regione è indipendente dai confini regionali.

Nei seguenti casi possono esservi eccezioni:

- SA presso gli aeroporti (p. es. per motivi legati all'accesso);
- merce particolare (p. es. frutta e verdura, oggetti d'arte); o
- in caso di deroghe previste dal livello regionale (d'intesa con l'ambito direzionale Basi).

Documentazione per la procedura semplificata di spedizione e ricezione (SDA)

5.3 Livello locale competente

Il livello regionale definisce per ogni SA o DA il livello locale competente per regione.

5.4 Sigilli doganali

Sono applicabili le disposizioni generali dell'[articolo 153 OD](#).

Se uno SDA necessita regolarmente di sigilli, deve acquistarli personalmente (vedi cifra 4.6 [R-14-01](#)), verificandone previamente l'ammissibilità con l'UDSC. Oltre all'idoneità al suggellamento, è importante che il fabbricante e il fornitore possano garantire l'identificazione a livello mondiale dei sigilli mediante un sistema di controllo appropriato.

5.5 Autorizzazione

Per ogni SA o DA l'UDSC rilascia un'autorizzazione sulla base di un rapporto d'accettazione redatto dal livello locale competente. L'autorizzazione è soggetta a emolumento.

I dettagli d'importanza locale non sono disciplinati nell'autorizzazione bensì definiti per scritto nel rapporto d'accettazione tra lo SA o il DA e il livello regionale o il livello locale competente.

L'UDSC conclude un accordo con i gestori dell'infrastruttura che collaborano con diversi SDA, nel quale sono disciplinati, in particolare, la liberazione della merce e il modo di trattare la merce senza proprietario.

6 Procedura SA

La procedura SA comprende la procedura d'esportazione nonché l'apertura del regime di transito. La procedura SA è descritta nel dettaglio alla cifra 5.2 segg. della [descrizione del processo per la procedura semplificata di spedizione e ricezione](#).

7 Procedura DA

La procedura DA comprende la conclusione del regime di transito nonché il regime doganale successivo. La procedura DA è descritta nel dettaglio alla cifra 5.1 segg. della [descrizione del processo per la procedura semplificata di spedizione e ricezione](#).

Documentazione per la procedura semplificata di spedizione e ricezione (SDA)

8 Orari

Le operazioni nell'ambito della **procedura d'imposizione doganale** possono essere eseguite nei seguenti orari:

Operazione	Giorno	Orario
Dichiarazione sommaria (annuncio di arrivo)	lun – dom	00.00 – 24.00
Controllo doganale / visita / controllo	lun – sab	Di regola durante l'orario d'apertura del livello locale competente.
Dichiarazione d'importazione o d'esportazione elettronica / dichiarazione delle merci	lun – dom	00.00 – 24.00 Un eventuale termine d'intervento decorre unicamente durante l'orario d'esercizio del livello locale competente.
Altra dichiarazione doganale		Durante l'orario d'esercizio del livello locale competente.
Apertura del transito	lun – dom	00.00 – 24.00
Momento della liberazione nel traffico regolare ad orari fissi	lun – ven	05.00 – 22.00

Orario d'apertura del livello locale competente: fascia oraria durante la quale vi è costantemente personale doganale in servizio, eventuali termini d'intervento decorrono e controlli doganali / visite / controlli vengono ordinati ed effettuati.

Orario d'esercizio del livello locale competente: fascia oraria che va oltre l'orario d'apertura, durante la quale eventuali termini d'intervento decorrono, controlli doganali / visite / controlli vengono ordinati e la merce viene liberata. Controlli doganali / visite / controlli ordinati durante tale orario sono effettuati, di regola, durante l'orario d'apertura successivo.

L'orario d'esercizio, definito nel rapporto d'accettazione, va dal lunedì al venerdì, dalle ore 05.00 alle 22.00. In casi motivati i livelli regionali possono estendere tale orario anche al sabato mattina. L'orario d'esercizio è previsto per gli SDA che spediscono o ricevono regolarmente invii al di fuori dell'orario d'apertura.

Lo SDA ha l'obbligo di essere anch'egli operativo durante gli orari definiti nel rapporto d'accettazione. Ciò significa che deve essere in grado di sostenere il livello locale competente in caso di controlli doganali durante gli orari di apertura o d'esercizio.

9 Tenuta dei dossier

In linea di massima sono applicabili le disposizioni dell'[articolo 41 LD](#) e degli [articoli 94–98 OD](#).

Lo SDA, o un terzo da lui incaricato, deve tenere un dossier per ogni invio. Tali dossier vanno custoditi per almeno cinque anni in forma cartacea o elettronica. Per le prove dell'origine deve essere custodito l'originale o la copia (vedi cifra 8.2 della [descrizione del processo per la procedura semplificata di spedizione e ricezione](#)).

10 Misure amministrative

In caso di mancata osservanza delle condizioni poste dall'UDSC, è possibile adottare misure amministrative nei confronti dello SA o del DA.

11 Particolarità per titolari di autorizzazione con un livello locale competente (1 LLC)

11.1 Divergenze rispetto alla procedura standard

In tale processo vi sono le seguenti differenze:

- **Livello locale competente**

Il livello regionale assegna ogni titolare di autorizzazione a un livello locale competente.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette tutte le dichiarazioni doganali nel sistema informatico e-dec al suo livello locale competente, indipendentemente dal luogo in cui si trova la merce.

- **Luoghi autorizzati**

Presentazione della merce possibile in tutta la Svizzera.

Lo SDA può utilizzare tutti i luoghi autorizzati nell'intero territorio doganale, indipendentemente da chi li gestisce, purché figurino nel rapporto d'accettazione.

A ogni luogo autorizzato viene assegnato un ufficio di servizio competente.

- **Altri partecipanti**

- **Ufficio di servizio competente**

Ufficio di servizio assegnato a un luogo autorizzato.

Si occupa della prima ammissione del luogo autorizzato e in seguito vi effettua i controlli doganali e dei processi. Sia il livello locale competente sia altri livelli locali possono fungere da «ufficio di servizio competente».

- **Persona responsabile presso il luogo autorizzato**

Il titolare dell'autorizzazione deve designare, presso ogni luogo autorizzato, una persona di contatto che lo rappresenta in loco nelle questioni doganali.

Documentazione per la procedura semplificata di spedizione e ricezione (SDA)

11.2 Condizioni quadro supplementari

Oltre alle condizioni quadro di cui alla [cifra 4](#), per poter richiedere la procedura quale titolare di autorizzazione con un livello locale competente lo SDA deve soddisfare le seguenti condizioni:

- il titolare dell'autorizzazione designa una persona di contatto responsabile per l'intera procedura;
Questa persona è responsabile nei confronti dell'UDSC del corretto svolgimento dei processi presso tutte le ubicazioni e, su richiesta dell'UDSC, deve essere presente ai controlli dei processi presso il luogo autorizzato.
- il titolare dell'autorizzazione designa una persona responsabile presso ogni luogo autorizzato;
Questa persona collabora in occasione di controlli doganali / visite / controlli presso il luogo autorizzato e garantisce una comunicazione corretta e adeguata tra l'UDSC e il titolare dell'autorizzazione (p. es. se durante la visita si constatano irregolarità).
- la procedura di dichiarazione doganale da parte di terzi della procedura DA standard (cifra 2.4.2 del [SDA descrizione del processo](#)) non è applicabile ai titolari di autorizzazione con un livello locale competente;
Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione con un livello locale competente può delegare, in generale, a un fornitore di servizi la presentazione della dichiarazione doganale.
- se non può conservarli elettronicamente, il titolare dell'autorizzazione conserva i documenti di scorta ([art. 94 segg. OD](#)) in modo centralizzato nel territorio doganale;
- in caso di visita, il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere all'UDSC i documenti di scorta per via elettronica (e-mail, E-Begleitdokument o Chartera Input);
- per motivi legati alla sicurezza nella pianificazione, lo SDA deve impegnarsi nei confronti dell'UDSC a utilizzare, per principio per cinque anni, la procedura per titolari di autorizzazione con un livello locale competente;
L'UDSC tiene tuttavia conto del fatto che il titolare dell'autorizzazione non può influire su determinate circostanze (p. es. diminuzione del traffico).
- al momento della richiesta, contro il titolare dell'autorizzazione non devono essere stati ordinati provvedimenti amministrativi e all'UDSC non devono essere noti casi gravi riguardanti il richiedente.

11.3 Richiesta

La richiesta di assegnazione a un livello locale centrale va presentata al livello regionale competente per mezzo dell'apposito [modulo](#).

Il livello regionale verifica se le condizioni sono soddisfatte e determina i flussi di merci più importanti. Se la richiesta può essere accolta, il livello regionale competente informa il richiedente in merito al futuro livello locale competente e discute l'attuazione. Il livello regionale si occupa inoltre di rilasciare l'autorizzazione.

Documentazione per la procedura semplificata di spedizione e ricezione (SDA)

Allegato: Uffici di contatto

L'introduzione compete al livello regionale competente per la sede dello SA o del DA.

Indirizzo	Telefono	e-mail
Zoll Nord Elisabethenstrasse 31 Postfach 149 4010 Basel	058 469 11 11	zoll.nord@bazg.admin.ch
Zoll Nordost Bahnhofstrasse 62 Postfach 312 8201 Schaffhausen	058 480 11 11	zoll.nordost@bazg.admin.ch
Zoll Ost Triststrasse 5 7000 Chur	058 465 63 00	zoll.ost@bazg.admin.ch
Zoll Mitte Erlenstrasse 35a 2555 Brügg	058 463 90 18	douane.centre@bazg.admin.ch
Douane Ouest Avenue Louis-Casaï 84 1211 Genève 28	058 469 72 72	douane.ouest@bazg.admin.ch
Dogana Sud Via Pioda 10 6901 Lugano	058 469 98 11	dogana.sud@bazg.admin.ch

Per informazioni è possibile rivolgersi anche ai **livelli locali** o all'**ambito direzionale Basi**.